



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno 2020, il giorno 16 del mese di AGOSTO, alle ore 16.00, presso VIA TRIPOLI 250 ACICOSTELLO, si è riunita l'assemblea dei soci dell'associazione ZADANA AMICA ODV

Assume la presidenza il Sig./Sig.ra CAPPADONNA GABRIELLA FRANCESCA, che nomina segretario il Sig./Sig.ra FRANCESCO LA ROSA

Il Presidente constata la presenza di n. 4 soci su n. 7 aventi diritto e dichiara l'assemblea validamente costituita.

Ordine del giorno:

Modifica dello statuto per adeguamento al Codice del Terzo Settore

Il Presidente illustra la necessità di modificare l'articolo relativo alla devoluzione del patrimonio, al fine di adeguarlo all'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

L'assemblea, dopo discussione, approva all'unanimità (o a maggioranza) la seguente modifica:

"In caso di estinzione o scioglimento dell'ente, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore individuati ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017."

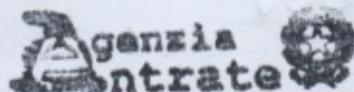
Null'altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 16.30

Firma Presidente

Cappadonna Gabriella Francesca

Firma Segretario

Francesco La Rosa



Direzione Provinciale di Catania
Ufficio Territoriale di Acireale

L. 488/99 art. 10, comma 1	
Reg.to il	17 APR 2026
al n.	226 serie 3
a richiesta di	la Capedone Felice
	Francesca n. 1
	p. IL DIRETTORE PROVINCIALE

IL FUNZIONARIO
Enrica Salvatore



(*) Firma in delega del Direttore Provinciale
(Santo Giunta)

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE " ZAMPINA AMICA ODV"

Articolo 1 Denominazione e sede

1.1 È costituita l'Associazione denominata Zampina Amica un'organizzazione di volontariato che ha sede legale in Aci Castello, via Tripoli 250.

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS), disciplinata dal presente statuto, dalla normativa di cui al Codice Civile e dal D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche.

1.2 L'Associazione è operante senza fini di lucro sull'intero territorio nazionale. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo. L'Associazione potrà istituire o chiudere sedi operative, sedi secondarie o altre unità locali comunque denominate nell'interno territorio nazionale con delibera del Consiglio direttivo. L'apertura di nuove sedi o rappresentanze all'estero dovrà invece essere disposto con delibera dell'Assemblea, attraverso il procedimento previsto per la modifica dello Statuto.

Articolo 2 Durata

2.1 L'Associazione svolgerà la propria attività a tempo indeterminato.

Articolo 3 Scopo e Oggetto Sociale

3.1 L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore. L'Associazione si propone di operare per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo, ha come scopo la protezione degli animali a qualsiasi specie essi appartengano, con particolare riguardo ai cani e ai gatti, con lo scopo di arginare e controllare il fenomeno dell'abbandono e del randagismo, di prevenire i maltrattamenti e di migliorare le loro condizioni di vita e persegue la tutela e la valorizzazione dell'ambiente loro e nostro habitat naturale; - supportare coloro che sono proprietari di un animale domestico che, per difficoltà economiche o per motivi di salute, non riescono a gestirlo e a curarlo con le sole proprie forze ed hanno bisogno di aiuto. Fornire aiuto e sostegno alle persone anziane sole e a tutti coloro che, per rovesci di fortuna (lutti, separazioni, disoccupazioni), sono costretti a separarsi dal loro animale; vigilanza sul rispetto delle normative in materia di tutela animale e collaborazioni con le autorità competenti, contribuire ad operare un cambiamento culturale tramite incontri e campagne informative/educative di sensibilizzazione sull'argomento e organizzando incontri anche nelle scuole, eventi e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, potrà aderire o partecipare ad altri circoli, associazioni, enti intermedi comunque denominati aventi scopi analoghi aventi sede legale nel territorio dell'Unione Europea.

3.2 Lo scopo dell'Associazione è costruire una società che ponga fine ad ogni attività che comporti lo sfruttamento, la prigionia e l'uccisione degli animali, come l'allevamento e la macellazione degli animali per ricavarne cibo o materiale d'abbigliamento, la caccia, la pesca, il commercio di animali, nonché il loro utilizzo per fini scientifici e negli spettacoli. Il fine è diffondere una cultura capace di trovare forme di convivenza non conflittuali, non fondate sullo sfruttamento degli animali ma sull'utilizzo razionale delle risorse naturali, nell'interesse delle generazioni presenti e future.

3.3 L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento in via esclusiva o principale delle attività di interesse generale: – salvaguardia e miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; – tutela degli animali; – organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale.

3.4 Per la realizzazione delle anzidette finalità, l'Associazione svolge le seguenti azioni e attività, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: 1) tutela i diritti degli animali, con particolare attenzione ai randagi, 2) recupera e offre ricovero a quelli abbandonati e/o maltrattati, 3) presta loro le cure necessarie e cerca per loro una regolare adozione, 4) fornisce aiuto e sostegno a proprietari di animali che si trovino in situazioni di disagio tali da non poter provvedere al sostentamento degli animali stessi, al fine di evitarne l'abbandono, 5) realizza campagne che coinvolgono cittadini, aziende e istituzioni per incentivare cambiamenti culturali e legislativi; utilizza strumenti di sensibilizzazione e coinvolgimento attivo di vario tipo come seminari, conferenze, corsi, manifestazioni, raccolte di firme, spettacoli, proiezioni cinematografiche, mostre artistiche e quant'altro risultasse necessario o opportuno per realizzare gli scopi sociali, comprese azioni dimostrative e di disobbedienza civile non violenta, impegnandosi a diffondere tali strumenti attraverso i mass media per sollecitare l'attenzione dell'opinione pubblica; favorisce la cultura del rispetto degli animali, da affezione e non, 6) organizza eventuali raccolte di cibo o altri materiali da destinare ad animali e/o strutture in situazioni di disagio, 7) instaura rapporti di collaborazione con altre organizzazioni, italiane o straniere, che hanno scopi affini, con l'obiettivo di confrontare le proprie esperienze e favorire collegamenti; aderisce, anche mediante designazione di propri rappresentanti, a Organizzazioni, Enti, Istituzioni, Fondazioni, nazionali o internazionali, che perseguono scopi analoghi o complementari; 8) contribuisce alla vigilanza sul rispetto delle leggi e dei regolamenti locali, nazionali e internazionali in difesa degli animali e dell'ambiente, anche avviando iniziative giudiziarie, tra cui azioni di diffida, di denuncia e di costituzione di parte civile nei processi in cui si procede per la violazione dei diritti degli animali e dei reati ad essi correlati o



connessi e ricorsi giudiziari avverso provvedimenti amministrativi in violazione dei diritti degli animali; 9) incentiva e promuove cambiamenti nei processi industriali, scientifici e/o agroalimentari con lo scopo di superare pratiche di sfruttamento e uccisione di animali, anche tramite la promozione di ricerche e analisi scientifiche; svolge attività di distribuzione gratuita di pubblicazioni periodiche e librerie, anche multimediali, a carattere culturale; 10) ogni altra attività connessa o correlata alle precedenti che sia reputata necessaria al fine del perseguimento degli scopi sociali.

3.5 L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative. Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al bilancio.

3.6 Per la migliore realizzazione degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili o immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

Articolo 4 Attività di volontariato

4.1 L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari che prestano la propria attività personale in modo spontaneo e gratuito, senza ricevere o pretendere alcunché in cambio, nemmeno indirettamente.

4.2 I volontari hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nella prestazione della loro attività ed effettivamente documentate, entro limiti e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo.

4.3 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

4.4 I volontari che svolgono attività in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro e assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.

4.5 I rapporti tra i volontari sono improntati alla partecipazione, alla solidarietà, al pluralismo, al confronto e al metodo democratico.

Articolo 5 Sostenitori

5.1 Possono essere riconosciuti in qualità di Sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, contribuiscono al perseguimento delle finalità associative attraverso un contributo economico di particolare entità, nella misura minima stabilita dal Consiglio direttivo.

5.2 I sostenitori non sono associati e non godono quindi dell'elettorato attivo e passivo. Essi ricevono la tessera di "Sostenitore dell'associazione" quale segno della propria generosità e hanno il diritto di essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese attraverso le modalità stabilite in via specifica per i sostenitori dal Consiglio direttivo.

Articolo 6 I Soci

6.1 Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che accettano le norme del presente Statuto, senza alcuna distinzione di sesso, orientamento sessuale, etnia, religione, stato civile, cittadinanza, residenza o altre analoghe limitazioni, nonché tutti soggetti giuridici privati senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto. L'adesione all'Associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità di cui al successivo art. 7. Tutti i soci hanno diritto di voto, ad eccezione dei minorenni.

6.2 Il numero degli aderenti è illimitato, ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa, con prevalenza delle Organizzazioni di volontariato, e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

6.3 I soci si dividono in:

1. soci fondatori, si considerano tali i soci che hanno partecipato all'Assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'Associazione;
2. soci ordinari, si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all'Associazione;
3. soci onorari o benemeriti, si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica, per volontà dell'Assemblea, perché hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale ed economico alla vita dell'Associazione;

6.4 I soci onorari possono essere dispensati dal versamento delle quote sociali.

Articolo 7 Procedura di ammissione dei soci

7.1 L'iscrizione all'Associazione avviene con il versamento della quota associativa annuale, previa accettazione da parte del Consiglio direttivo e comunicazione al richiedente, da inviarsi entro trenta giorni.

7.2 La domanda di ammissione è fatta in forma scritta da parte dell'interessato e deve contenere l'esplicita accettazione del presente Statuto, oltre all'impegno ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere adottati dagli organi dell'Associazione. In caso di domanda presentata da un soggetto minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà genitoriale. La domanda presentata da un soggetto giuridico dev'essere sottoscritta dal legale rappresentante.

7.3 Il Consiglio direttivo cura senza ritardo l'iscrizione dei nuovi soci nel libro degli associati.

7.4 La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione deve essere motivata e va comunicata agli interessati entro trenta giorni; entro lo stesso termine, va restituita la quota eventualmente già versata. I richiedenti possono chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibera sulle domande non accolte in occasione della successiva convocazione, se non appositamente convocata. Si applicano le disposizioni di dettaglio previste nel Regolamento di attuazione dello Statuto.

7.5 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso del socio.

Articolo 8 Diritti e doveri dei soci

8.1 L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna i soci al rispetto delle norme del presente Statuto e delle deliberazioni dell'organo amministrativo, a frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;

I soci devono mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni con gli altri soci sia con i terzi, astenendosi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione, inoltre non devono svolgere attività o esprimere pubblicamente opinioni contrastanti o incompatibili con le finalità dell'Associazione.

8.2 Ciascun socio è tenuto a versare la quota associativa entro il 28 febbraio di ciascun anno, ovvero nel diverso termine indicato dal Consiglio direttivo.

8.3 Tutti i soci, purché in regola col versamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione all'Assemblea dei soci con diritto di voto ad accedere alle cariche associative e di ricevere via posta elettronica un bollettino periodico di aggiornamento sulle attività dell'Associazione e a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia.

8.4 L'Associazione consente ai soci di esaminare i libri sociali obbligatori, anche tramite professionisti di propria fiducia, nonché di ricevere informazioni dal Consiglio direttivo sullo svolgimento degli affari sociali. La richiesta deve essere fatta per iscritto e indirizzata al presidente dell'Associazione. Gli eventuali oneri per le copie dei documenti saranno a carica del richiedente.

8.5 Fermi restando i predetti diritti e doveri, l'Associazione garantisce a tutti i soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Articolo 9 Perdita della qualità di socio

9.1 La qualità di socio si perde per morte, per dimissioni, per esclusione o per recesso.

Le dimissioni vanno indirizzate al Consiglio direttivo per iscritto e producono effetti immediati dal loro ricevimento.

9.2 L'esclusione dei soci è disposta per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione; per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari; quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione; per indegnità o a causa del mancato versamento della quota associativa alle scadenze stabilite.

In caso di mancato pagamento entro il termine di cui all'articolo 8.2, si provvede a inviare un sollecito al socio moroso, avvisandolo che decorso il termine di ulteriori quindici giorni egli sarà dichiarato escluso. Nella prima riunione successiva e comunque prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio, il Consiglio direttivo provvede a dichiarare l'esclusione dei soci morosi, dandone comunicazione agli interessati. In qualsiasi momento, il socio escluso per morosità può richiedere di iscriversi nuovamente all'Associazione, fermo restando il potere del Consiglio direttivo di valutare la richiesta a norma dello Statuto.

9.3 L'esclusione di un socio è decisa dal Consiglio direttivo, con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti, previa audizione dell'interessato, in caso di condotta contraria alle finalità dell'Associazione, per persistenti violazioni degli obblighi statutari, ovvero per aver inferto danni materiali e morali all'Associazione stessa. L'interessato ha diritto di essere informato della data fissata per l'audizione con un preavviso di almeno due settimane, durante le quali può depositare memorie scritte e documenti. Contro la delibera di espulsione è ammesso il ricorso all'Assemblea dei soci, che delibera nella prima convocazione successiva. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea, il provvedimento si intende sospeso. Il provvedimento di esclusione assume efficacia dall'annotazione sul libro soci conseguente alla delibera dell'Assemblea di ratifica del medesimo provvedimento adottato dal Consiglio direttivo. Il socio espulso non può richiedere una nuova iscrizione all'Associazione prima che siano decorsi almeno due anni dall'espulsione. Sull'eventuale richiesta si pronuncia l'Assemblea dei soci.

9.4 Il venir meno della qualifica di socio non fa sorgere in alcun caso il diritto a chiedere la restituzione in tutto o in parte della quota associativa o di altre donazioni in denaro o in natura effettuate a favore dell'Associazione.

9.5 Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

9.6 Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate (vedi art. 24^a c.c.). Si applicano le disposizioni di dettaglio eventualmente previste nel Regolamento di attuazione dello Statuto.

Articolo 10 Organi dell'Associazione

10.1 Organi necessari dell'Associazione sono l'Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e l'Organo di controllo, se istituito.

10.2 Ai Consiglieri, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali possono essere riconosciuti compensi individuali proporzionati all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione, qualora adeguatamente documentate.

10.3 I soci che intendano candidarsi quali amministratori iscritti all'Associazione devono condurre uno stile di vita conforme agli ideali associativi.

10.4 L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Articolo 11 Assemblea dei soci

11.1 L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe.

L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative ed è chiamata in via generale a decidere su tutte le questioni indicate dal Presidente o dal Consiglio direttivo. La stessa inderogabilmente: 1. approva il bilancio consuntivo e il bilancio sociale; 2. nomina e revoca gli amministratori; 3. nomina e revoca l'Organo di Controllo; 4. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; 5. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dal presente Statuto alla sua competenza; 6. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto; 7. delibera lo scioglimento o la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; 8. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

11.2 L'Assemblea dei soci deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il 30 giugno per l'approvazione del bilancio consuntivo e dell'eventuale bilancio sociale, nonché ogni quattro anni per il rinnovo delle cariche sociali. Il Presidente dell'Associazione convoca le riunioni, fissa l'ordine del giorno e dirige i lavori. L'Assemblea può anche riunirsi su impulso del Consiglio direttivo, oppure su proposta di almeno cinque soci, che fissano l'ordine del giorno e richiedono al

Consiglio direttivo di convocare tutti gli altri soci per la discussione, nonché su richiesta dell'Organo di Controllo.

11.3 L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo (fisico o virtuale) dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, deve essere pubblicato sul sito internet dell'Associazione con un preavviso di almeno dieci giorni rispetto alla data della prima convocazione; entro lo stesso termine, va inviata una comunicazione via posta elettronica ordinaria o certificata all'indirizzo fornito in fase di iscrizione. In caso di urgenza, sono validi altri mezzi utili al raggiungimento dello scopo, compreso l'utilizzo di strumenti di messaggistica istantanea, purché il destinatario accusi ricevuta. L'avviso di convocazione deve prevedere la partecipazione dei soci a distanza, tramite videoconferenza o altre modalità informatiche che garantiscano la discussione simultanea. I soci che intendano avvalersi di tale facoltà sono tenuti ad avvisare il Consiglio direttivo almeno 48 ore prima della riunione, al fine di consentire la predisposizione dei mezzi tecnici necessari. L'avviso di convocazione può, altresì, prevedere che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

11.4 Ciascun socio iscritto da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa ha diritto a un voto e può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato con diritto di voto può rappresentare sino ad un massimo di tre associati, elevato a cinque qualora l'Associazione dovesse raggiungere il numero di 500 associati.

Articolo 12 Validità e Votazioni

12.1 In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita se sono presenti tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del totale in proprio o tramite deleghe, mentre in seconda convocazione è valida quale che sia il numero dei presenti. Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o tramite deleghe ad eccezione della nomina e revoca degli amministratori, che richiedono il voto favorevole dei due terzi dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

12.2 Le delibere concernenti le modifiche al presente Statuto sono assunte con il voto favorevole della maggioranza di 3/4 degli associati e quelle relative allo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 4/5 degli associati.

12.3 Tutte le votazioni avvengono a voto palese per alzata di mano o per acclamazione, salvo che la maggioranza richieda che si proceda a scrutinio segreto. L'Assemblea che delibera sulla revoca degli amministratori procede contestualmente all'elezione di un sostituto. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

12.4 Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario della riunione nominato dall'Assemblea. Il verbale viene successivamente inserito nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Articolo 13 Consiglio Direttivo

13.1 Il Consiglio direttivo è l'organo collegiale di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. A titolo esemplificativo, il Consiglio direttivo deve curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione; curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti; predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall'Assemblea dei soci; predisporre il bilancio preventivo e consuntivo; provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale, individuare periodicamente le priorità dell'Associazione nel rispetto delle finalità statutarie e delle eventuali direttive impartite dall'Assemblea, fissare le modalità per la raccolta dei fondi, individuare le attività, predisporre le bozze dei rendiconti e delle relazioni contabili da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione, stabilisce le iniziative da realizzare, decide sulle questioni sottoposte dal Presidente e può convocare l'Assemblea dei soci per le deliberazioni necessarie. Al Consiglio direttivo competono le decisioni su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario, ivi comprese l'accettazione di eredità e legati, la compravendita di beni immobili e ogni altro atto di disposizione patrimoniale.

13.2 Il Consiglio direttivo è formato da almeno tre sino a un massimo di cinque amministratori nominati dall'Assemblea ordinaria in via prevalente tra i propri associati. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni. Dura in carica per quattro esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio del mandato. Al termine del mandato, gli amministratori possono essere rieletti. Per tutta la durata del mandato, gli amministratori non possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni; essi possono accettare incarichi professionali e collaborazioni retribuite da altre organizzazioni, purché non abbiano finalità incompatibili con quelle di Essere Animali.

13.3 Nella prima riunione utile il Consiglio direttivo elegge al suo interno il Presidente, che assume anche il ruolo di Presidente dell'Associazione. Nella stessa o successiva riunione può essere nominato il Vicepresidente e possono essere attribuite eventuali altre cariche ritenute utili, eventualmente prevedendo dei meccanismi di turnazione periodica.

13.4 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, di propria iniziativa o quando gli venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei consiglieri, con avviso contenente il giorno, l'ora e il luogo (fisico o virtuale) della riunione e le materie oggetto di trattazione, spedito

con raccomandata o messaggio di posta elettronica semplice o certificata, almeno cinque giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima anche con altri mezzi utili al raggiungimento dello scopo, compreso l'utilizzo di strumenti di messaggistica istantanea, purché il destinatario accusi ricevuta. Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'Organo di Controllo, se nominato. Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta sia necessario e in ogni caso almeno una volta ogni tre mesi. Le riunioni possono svolgersi anche tramite videoconferenza o sistemi similari alle condizioni previste per le assemblee e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato, o dal consigliere più anziano di età tra i presenti. Le riunioni sono valide se vi prende parte almeno la maggioranza degli amministratori, mentre per la validità delle delibere è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni sono fatte constatare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario nominato per la riunione, che viene successivamente inserito nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più riunioni annue del Consiglio direttivo, comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è immediatamente rieleggibile. Il Consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

13.5 In caso di dimissioni, decesso, decadenza di un amministratore o esclusione il Consiglio direttivo provvederà alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti alle ultime votazioni per le elezioni degli amministratori, il quale rimarrà in carica fino al termine del mandato dell'intero Consiglio direttivo. In assenza di candidati spetta all'assemblea la nomina del nominato. Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio direttivo si intende decaduto e dovrà essere convocata entro trenta giorni l'Assemblea, affinché proceda all'elezione dei nuovi amministratori.

13.6 Entro il 30 maggio il Consiglio direttivo approva il bilancio consuntivo, l'eventuale bilancio sociale e la relazione di missione, da sottoporre all'Assemblea improrogabilmente entro il 30 giugno di ogni anno.

13.7 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori in conformità al presente statuto è generale. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Articolo 14 Il Presidente

14.1 Il Presidente dirige i lavori del Consiglio direttivo e coordina i compiti dei suoi membri, presiede l'Assemblea dei soci, sovrintende alla gestione corrente dell'Associazione e decide su ogni altra questione che non sia espressamente attribuita ad altri organi. In caso di sua assenza o impedimento il Presidente può delegare propri poteri al Vicepresidente o al membro del Consiglio più anziano d'età ad o ad altri amministratori.

14.2 La rappresentanza legale dell'Associazione spetta al Presidente sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

14.3 Il Presidente rappresenta in giudizio l'Associazione ed è munito di legittimazione sia attiva sia passiva per ogni atto processuale, compresa l'eventuale costituzione dell'Associazione quale parte civile in procedimenti civili o penali.

14.4 In casi di oggettiva necessità, il Presidente può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio direttivo. Qualora il Consiglio direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Articolo 15 Il Segretario - Economo

15.1 Il Segretario-economo può essere scelto o nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.

15.2 Egli dirige gli uffici di segreteria dell'Associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente.

15.3 Il Segretario-economo svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo Statuto gli riconosce. Egli è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare mensilmente al Consiglio direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall'Associazione nello svolgimento dell'attività sociale.

Articolo 16 Organo di controllo

16.1 L'Organo di controllo monocratico o collegiale sarà istituito qualora l'Associazione versi in una delle condizioni che ne rendono obbligatoria la nomina.

16.2 I componenti dell'Organo di controllo sono nominati dall'Assemblea anche fra i non soci tra i soggetti dotati di adeguata professionalità e onorabilità in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2397 secondo comma del codice civile. In caso di organo collegiale l'Assemblea nomina tre componenti effettivi e due supplenti supplenti che subentrino in casi di dimissioni o decadenza dall'incarico dei membri effettivi. I membri dell'Organo di Controllo durano in carica due esercizi, sono rieleggibili ed eleggono al loro interno il Presidente. L'incarico è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

16.3 L'Organo di controllo, se istituito, ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto

organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso dovrà esprimere, se richiesti, pareri di legittimità su atti di natura amministrativa e patrimoniale, oltre a controllare l'andamento amministrativo dell'Associazione. L'organo di controllo attesta la conformità del bilancio sociale rispetto alle prescrizioni di legge ed esercita tutti gli altri compiti indicati dal Codice del terzo settore.

16.4 Al superamento dei limiti dimensionali, l'Organo di controllo eserciterà anche la revisione legale dei conti e dovrà in particolare verificare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili, predisponendo una relazione al bilancio consuntivo da presentare all'assemblea che approva il documento. L'Organo di controllo a cui è affidata la revisione legale sarà composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale o una società di revisione iscritta nell'apposito registro.

16.5 I membri dell'Organo di Controllo assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 17 Revisione legale dei conti

17.1 Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 18 Gratuità degli Incarichi e Divieto di distribuzione degli utili

18.1 Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono normalmente gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dall'Assemblea. Eventuali compensi da corrispondere agli amministratori ed ai revisori sono determinati dall'Assemblea dei soci.

18.2 E' vietata, comunque, la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. n. 645/1994 e dal decreto legge n. 239/1995, convertito nella legge n. 336/1995, e successive modificazione ed integrazioni, per il Presidente del Collegio sindacale delle s.p.a..

18.3 L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 19 Risorse economiche, esercizi e bilancio

19.1 L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività dalle seguenti fonti: quote associative; contributi di privati; erogazioni dello

Stato, di enti e istituzioni pubbliche, finalizzate al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; donazioni o lasciti testamentari; proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività di interesse generale; somme raccolte in occasione di manifestazioni e/o raccolte pubbliche in concomitanza di ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; nonché con qualsiasi altra modalità di raccolta, purché in osservanza della legge e in conformità agli scopi; ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazione e le disposizioni di cui al D.Lgs. 117/2017.

19.2 Gli esercizi sociali dell'Associazione hanno inizio il giorno 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio sociale, entro il 30 del mese di giugno.

19.3 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite o proventi, deve essere utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. I fondi raccolti vanno impiegati esclusivamente per provvedere alle spese necessarie per lo svolgimento delle attività sociali nell'anno in corso. Eventuali avanzi di bilancio sono riportati a nuovo e impiegati nell'esercizio successivo.

19.4 È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

19.5 Il Consiglio direttivo può approvare la destinazione di fondi ad attività di investimento, nei limiti di un terzo dell'avanzo di gestione.

19.6 L'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Articolo 20 Patrimonio Sociale

20.1 L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento della quota associativa annuale. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto alla quota associativa annuale a titolo di liberalità.

20.2 I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo della quota associativa annuale, e sono comunque a fondo perduto. Tali versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

20.3 Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

20.4 Il patrimonio sociale è indivisibile, da esso l'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività, ed è costituito da beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo; dai contributi dei propri soci; da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi;

20.5 All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

20.6 L'Associazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 21 Regolamenti di attuazione dello Statuto

21.1 Il Consiglio direttivo può predisporre la bozza del Regolamento di attuazione dello Statuto, contenente norme di dettaglio che provvedono a dare piena applicazione alle disposizioni statutarie che ne fanno espressa menzione. Detto regolamento può contenere anche norme generali non previste dallo Statuto ma considerate necessarie dal Consiglio direttivo, alla luce delle prassi e delle buone pratiche sviluppate nel settore dell'associazionismo purché non in contrasto con lo Statuto.

22.2 Il Regolamento è approvato e modificato dall'Assemblea convocata in sede straordinaria, che delibera con la stessa maggioranza prevista per le modifiche dello Statuto, su proposta formulata dal Consiglio direttivo.

18.3 Le norme del Regolamento vanno interpretate conformemente alle previsioni statutarie. In caso di contrasto, prevalgono le norme dello Statuto.

18.4 Il Consiglio direttivo ha facoltà altresì di emanare un regolamento interno per la disciplina del proprio funzionamento, oltre che specifici regolamenti per la gestione amministrativa dell'Associazione, purché nei limiti delle proprie competenze. Il Consiglio direttivo può altresì emanare procedure operative necessarie per rispondere a specifici obblighi di legge (ad es. in materia di tutela dei dati personali) o comunque considerate utili alla luce delle prassi e delle buone pratiche sviluppate nel settore dell'associazionismo, purché nel rispetto dei limiti delle proprie competenze.

Articolo 22 Scioglimento e Liquidazione dell'Associazione. Devoluzione dei beni

22.1 In ogni caso, l'Associazione si scioglie quando sono stati raggiunti o sono diventati impossibili i fini per i quali è stata costituita, oppure quando il patrimonio sia esaurito, nonché nelle altre ipotesi previste dalla legge.

22.2 L'Assemblea può deliberare lo scioglimento in ogni momento, con voto favorevole di almeno i 4/5 degli aventi diritto al voto. In caso di scioglimento l'Assemblea designerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli amministratori ed i soci, stabilendone i poteri determinandone i poteri.

22.3 In caso di estinzione o scioglimento dell'ente, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore individuati ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 23 Clausola Compromissoria

23.1 Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di 1 (un) arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo delle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di Catania.

Articolo 24 Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa rinvio al Regolamento di attuazione dello Statuto ove presente, nonché alle vigenti disposizioni legislative in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Letto, confermato e sottoscritto

Ventura Agata Relene

V. Ventura

V. Ventura

G.M. Culpato

Officina Gabriella Frangese

Alto Abate Baffo

Elie Enque Bianca Marley